

COMMISSIONE IV
FINANZE E TESORO

CLII.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 5 FEBBRAIO 1958

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **FERRERI PIETRO**

INDICE

	PAG.
Proposta di legge (<i>Discussione e approvazione</i>):	
Senatori RODA ed altri: Agevolazioni tributarie per la costruzione della ferrovia metropolitana nelle città di Milano e Genova. (<i>Approvata dalla V Commissione Permanente del Senato</i>). (3214)	1953
PRESIDENTE	1953, 1954
GUARIENTO, <i>Relatore</i>	1953
Disegno di legge (<i>Discussione e approvazione</i>):	
Disposizioni in materia di riscossione delle imposte dirette. (3356)	1954
PRESIDENTE	1954, 1959, 1965, 1967, 1968, 1969, 1971
CASTELLI, <i>Relatore</i>	1954, 1958, 1964, 1965, 1971
PRETI	1958, 1961
SCOCA	1960, 1968
GEREMIA	1961
BIGI	1962, 1970
RONZA	1962, 1968
CHIARAMELLO	1963, 1964, 1968
SCIAUDONE	1964
FALETRA	1964
NATALI, <i>Sottosegretario di Stato per le finanze</i>	1966, 1968
ANGELINO PAOLO	1968, 1969
RAFFAELLI	1969, 1971
Votazione segreta:	
PRESIDENTE	1971

La seduta comincia alle 10,15.

TURNATURI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.
(È approvato).

Discussione della proposta di legge di iniziativa dei senatori Roda ed altri: Agevolazioni tributarie per la costruzione della ferrovia metropolitana nelle città di Milano e Genova. (Approvata dalla V Commissione permanente del Senato). (3214).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge di iniziativa dei senatori Roda, Schiavi, Fortunati, Mimio, Cenni, De Luca Angelo, Spagnolli, Giacometti, Marzola, Tartufoli, Mariani e Locatelli. « Agevolazioni tributarie per la costruzione della ferrovia metropolitana nelle città di Milano e Genova », già approvata dalla V Commissione permanente del Senato.

Il relatore, onorevole Guariento, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

GUARIENTO, *Relatore*. La proposta di legge intende integrare quelle facilitazioni di carattere tributario che già sono state concesse per la costruzione delle ferrovie metropolitane delle città di Milano e di Genova, facilitazioni che riguardavano l'acquisto e le espropriazioni degli immobili necessari per la costruzione delle metropolitane nonché le registrazioni degli atti di concessione e conseguenti addizionali.

Non credo che sia necessario dimostrare come dette ferrovie metropolitane siano necessarie in quei centri urbani in cui, per effetto del crescente traffico, sorgono e si aggravano ogni giorno le difficoltà della circolazione.

Il provvedimento è inteso ad alleviare il costo di costruzione e ad agevolare la risoluzione del problema relativo alla determinazione delle tariffe più basse possibili. Con l'articolo unico infatti si concedono, in aggiunta e a completamento di quelle già ricordate, agevolazioni tributarie per la registrazione degli atti e dei contratti riguardanti finanziamenti nonché gli atti e contratti di consolidamento, estinzione e revoca dei finanziamenti stessi, comprese le fidejussioni prestate dagli Enti pubblici disponendo che essi siano soggetti all'imposta fissa di registro.

Per questi motivi propongo alla Commissione l'approvazione del disegno di legge

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Do lettura dell'articolo unico della proposta di legge

«Gli atti e i contratti riguardanti finanziamenti, prestiti e mutui da contrarsi dagli enti concessionari per la costruzione della ferrovia metropolitana nelle città di Milano e Genova, nonché gli atti ed i contratti di consolidamento, estinzione e revoca dei finanziamenti stessi, comprese le fidejussioni prestate dagli enti pubblici, sono soggetti alla imposta fissa di registro».

Non essendovi emendamenti, la proposta di legge, che consta di un articolo unico, sarà votata direttamente a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione del disegno di legge: Disposizioni in materia di riscossione delle imposte dirette. (Approvato dalla V Commissione permanente del Senato). (3356).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge « Disposizioni in materia di riscossione delle imposte dirette », già approvato dalla V Commissione permanente del Senato.

Il Relatore, onorevole Castelli, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

CASTELLI, *Relatore*. Il disegno di legge al nostro esame non pone questioni di fondo in ordine ai procedimenti esattoriali in tema di imposte dirette; si propone, invece, di risolvere alcune questioni di carattere pratico

in ordine a problemi che già da qualche anno sono all'attenzione dell'amministrazione finanziaria, in quanto rendono talora difficile l'andamento normale delle esazioni.

Si tratta di materia particolarmente ostica e meno nota e chiedo scusa ai colleghi se mi richiamerò alla legislazione precedente e in corso e se scenderò in qualche dettaglio allo scopo di chiarire tutte le questioni in merito o almeno le principali.

Il disegno di legge si muove in tre direzioni, cioè propone provvedimenti che si ritengono atti a risolvere tre ordini di inconvenienti, che vengono attualmente e con ragione lamentati.

Il primo gruppo si riferisce alla liquidazione e al rimborso delle quote inesigibili; il secondo gruppo concerne alcune norme relative all'Albo nazionale degli esattori e alle funzioni esattoriali; il terzo, concerne la disciplina dell'aggio contrattuale nel quinquennio 1959-63 per le esattorie confermate o conferite per il decennio in corso con aggio superiore al 6,72 per cento.

Primo gruppo di provvedimenti: sono contemplati negli articoli 1 e 2 del disegno di legge e riguardano la liquidazione a stralcio del rimborso delle quote inesigibili.

Ricordo che l'esattore è tenuto alla regola del riscosso anche per il non riscosso, in altri termini, anticipa il carico dei ruoli, dando così la possibilità dell'amministrazione finanziaria non solo di contare nell'esercizio sull'ammontare preciso dell'incasso, ma anche di averne subito la disponibilità effettiva.

Quando in sede di esecuzione alcune partite diventano inesigibili per insolvenza del debitore, è prevista una procedura sia in fase amministrativa sia in fase contenziosa per accertare la regolarità degli atti espletati dall'esattore e per ammetterlo al rimborso. Senza scendere a dettagli, dirò soltanto che tale procedura è di solito piuttosto lunga.

Nella storia della nostra finanza si sono avuti dei momenti, non di grave durata, in cui l'ingorgo delle pratiche di inesigibilità e di rimborso è stato notevole e tale da costituire un grave impaccio per tutto lo svolgersi dell'importante servizio esattoriale.

Se consideriamo poi che il fatto porta al fermo di notevoli somme, specie se ciò avviene in momenti in cui il costo del denaro è elevato, ognuno di noi si rende conto della necessità di provvedere anche con mezzi straordinari a risolvere sul piano amministrativo questa situazione, salvo vedere, in un secondo tempo, sul piano legislativo, di trovare mezzi e istituti che possano sveltire le relative pro-

cedute, eliminando gli inconvenienti ricorrenti in materia.

La relazione ministeriale che accompagna il disegno di legge contiene dei dati, che mi permetterò di ricordare, i quali danno un quadro abbastanza chiaro e impressionante del problema.

Alla data del 30 giugno 1956 erano giacenti 21.385 domande di rimborso comprendenti 267.055 quote di imposte per un ammontare di lire 10.471.388.193. È vero che, per una disposizione della legge sulla riscossione, l'esattore, il quale abbia fatto domanda di rimborso di quote e entro due mesi non abbia avuto evasione su questa sua domanda, è ammesso a sgravi provvisori fino al 70 per cento del credito; ma è evidente che una tale disposizione eccezionale richiede impostazioni contabili e riscontri che finiscono per rendere ancora più ingolfata la contabilità di questo settore, e che in ogni caso ciò rappresenta una attenuazione e non una soluzione del problema.

Il disegno di legge in esame propone di ripetere, in sostanza, misure straordinarie che già sono state autorizzate in passato per risolvere analoghe situazioni. leggi 7 giugno 1928, n. 1239; 12 giugno 1930, n. 1950; regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1818, legge 16 giugno 1939, n. 942; decreto legislativo luogotenenziale 15 ottobre 1944, n. 326 e 16 giugno 1945, n. 424.

Sulla scia di questi precedenti, il disegno di legge in esame propone di dare facoltà al Ministro per le finanze di disporre la liquidazione dell'arretrato a stralcio delle quote inesigibili relative a tributi iscritti in ruoli del 1954 e anni precedenti e comprese in domande tempestivamente presentate sino al 30 giugno 1956: con ciò si evita la macchinosità delle procedure di controllo analitico e relativa fase contenziosa che vanno dall'intendenza di finanza al Ministero e alla Corte dei conti, e si stabilisce una liquidazione forfettaria da operarsi in breve tempo attraverso una certa percentuale di rimborso.

La procedura proposta dal disegno di legge si svolge in questo modo. Con provvedimento del Ministro delle finanze l'esattore, in ordine a un determinato gruppo di quote, viene ammesso alla liquidazione a stralcio secondo criteri che il testo legislativo stabilisce; la liquidazione poi avviene in concreto per opera dell'intendenza di finanza, sentito il parere dell'Ufficio distrettuale e dell'Ispettorato compartimentale delle imposte dirette. I provvedimenti vengono comunicati al Ministro delle finanze, il quale, nella sua po-

testà gerarchica, può eventualmente modificare le decisioni dell'Intendenza di finanza, quando non provveda su ricorso dell'esattore, da prodursi entro novanta giorni.

Sono norme non nuove, che hanno già dato buona prova, e quindi credo che possano essere senz'altro approvate.

Il secondo gruppo di provvedimenti riguarda l'iscrizione nell'Albo nazionale degli esattori e determina meglio alcune funzioni esattoriali.

Le vigenti disposizioni relative alla formazione e alla tenuta dell'Albo sono contenute nell'articolo 6 della legge 16 giugno 1939, n. 942, e nell'articolo 5 del decreto-legge del Capo provvisorio dello Stato 7 gennaio 1947, n. 83: l'articolo 3 del disegno di legge porta ai due articoli ora citati qualche modifica ed aggiunta, cui accennerò brevemente.

Premetto che le norme istitutive dell'Albo, portate dall'articolo 6 ora citato, dispongono che, per ottenere la iscrizione, necessita la licenza di scuola media superiore e avere superato un apposito esame di idoneità; altra disposizione dispensa dal titolo di studio e dall'esame coloro che abbiano già esercitato le funzioni di esattore o di collettore per un periodo di almeno cinque anni.

Nello stesso articolo si trova poi una norma che riguarda la possibilità di iscrizione nell'Albo, sempre con dispensa dal titolo di studio, dell'erede o del prescelto degli eredi dell'esattore deceduto durante il periodo di gestione, naturalmente limitatamente al periodo di gestione obbligatoria, cioè fino alla fine dell'anno in corso se l'esattore è deceduto nel primo semestre o fino alla fine del successivo nell'altro caso.

L'articolo 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 7 gennaio 1947, n. 83, regola infine la iscrizione degli enti collettivi, cioè delle società legalmente costituite allo scopo di assumere la gestione di esattorie comunali o ricevitorie provinciali delle imposte dirette, e pone la condizione che il legale rappresentante degli stessi enti sia iscritto nell'albo nazionale degli esattori a titolo personale.

Quali sono le modifiche che propone il disegno di legge in esame agli articoli 3, 4 e 5?

Per la iscrizione all'Albo, accanto ai requisiti di idoneità tecnico-professionale, si richiede ora anche il requisito della capacità morale e finanziaria a ben condurre una gestione esattoriale.

Sul requisito della capacità morale, non credo occorran spiegazioni. Per quanto riguarda la capacità finanziaria, debbo ricor-

date che già gli esattori sono tenuti a versare una cauzione pari a un sesto delle entrate annuali; ma è noto che i compiti delle esattorie si sono assai dilatati in questi ultimi anni anche per l'aumento, quantitativo e qualitativo, delle pubbliche entrate, e che specialmente in certe zone del nostro Paese il lavoro esattoriale, in ordine soprattutto alle esazioni coattive, è aumentato ed è diventato particolarmente costoso. D'altra parte crescendo l'ammontare delle pubbliche entrate e dovendo l'esattore anticipare tutto il carico annuale al momento del ricevimento dei ruoli, è evidente che le esattorie, enti o privati, debbano avere una consistenza finanziaria adeguata. Certi inconvenienti verificatisi nel periodo burrascoso del dopoguerra derivavano proprio dal fatto che l'esattore, che pure possedeva una attrezzatura adeguata ai valori monetari del 1938, non risultava più in grado di potere esercitare in modo soddisfacente le sue funzioni, perché di pari passo con l'aumentato valore nominale della moneta non erano aumentate le sue capacità finanziarie.

Proprio per questo sottolineo l'importanza dell'introduzione del requisito della capacità finanziaria, il quale deve essere valutato dall'apposita Commissione cui è affidata la tenuta dell'Albo, unitamente al requisito della moralità.

Si potrebbe obiettare che la legge 16 giugno 1939, n. 942, dà ampia facoltà al Ministro delle finanze di escludere dal conferimento di esattorie persone, ditte o enti, con decreto non motivato ed insindacabile (insindacabile, non più, perché la Costituzione prescrive che tutti gli atti amministrativi siano suscettibili di impugnazione) e questo sembrerebbe già una sufficiente garanzia perché il servizio non venisse affidato a persone, ditte o enti che non fossero in condizione di esercitarlo correttamente.

Si tratta intanto di uno dei non molti provvedimenti non motivati, ancora considerati dal nostro diritto amministrativo; è peraltro un provvedimento che interviene in un determinato momento ad interrompere aspettative legittimamente costituite dal fatto di essere in possesso di iscrizione nell'Albo e di avere inoltre già vinto un concorso.

Quindi è bene che il requisito in ordine alla capacità morale e finanziaria, già molto opportuno in sé, venga richiesto in via preventiva al momento della iscrizione all'Albo e non solo fatto indirettamente valere in sede di conferimento.

Aggiungo che già nella prassi corrente di questi anni, la Commissione per l'Albo si era

preoccupata di non iscrivere privati o enti che non avessero una adeguata capacità finanziaria e, nel caso di enti collettivi, aveva condizionato l'iscrizione, quando ricorressero gli altri requisiti, a un congruo adeguamento del capitale sociale. La formula che attualmente propone il disegno di legge in esame, è evidentemente più idonea, più generale, e consentirà una maggiore garanzia.

L'articolo 3 chiarisce un punto che, per quanto già deciso dal Consiglio di Stato, pure veniva invocato a tutela di certi interessi della categoria degli esattori e dei collettori. In altri termini, l'articolo 6 della legge 16 giugno 1939, consentiva in via transitoria che potessero essere iscritti nell'Albo degli esattori, senza titolo di studio e senza esame, coloro che, muniti di patente di collettore, potessero dimostrare di aver diretto una esattoria per un quinquennio, o che avessero esercitato le funzioni di esattore per uno stesso periodo.

Ora, il carattere transitorio della disposizione non era pacificamente accettato sicché capitava di vedere richieste di iscrizione all'Albo da parte di chi aveva in fatto esercitato funzioni di esattore per un quinquennio compiutosi anche dopo l'entrata in vigore della disposizione stessa.

Allo scopo di chiarire la norma in discorso, viene ora precisato che il quinquennio deve considerarsi anteriore all'entrata in vigore della legge 16 giugno 1959, n. 942.

Lo stesso articolo 3, precisava ancora che l'erede o il prescelto degli eredi che subentra nel periodo di obbligo debba (e non « possa », come fino ad oggi) essere iscritto all'Albo, anche in difetto dei requisiti prescelti; che per le società, oltre al rappresentante legale, almeno un altro consigliere d'amministrazione debba essere iscritto all'Albo a titolo personale; e regola, infine, a norma delle disposizioni del decreto presidenziale 11 gennaio 1956, n. 5, i compensi spettanti ai componenti le Commissioni per gli esami di idoneità alle funzioni di esattore e collettore delle imposte dirette.

L'articolo 4 riguarda innanzi tutto una estensione dei compiti del personale di collaborazione dell'esattore. Finora, in relazione all'articolo 22 del testo unico sulla riscossione, l'esattore poteva avvalersi unicamente della figura del collettore per il rilascio di atti, quietanze e documenti contabili. Se gli onorevoli colleghi pensano alla vastità della organizzazione delle grosse esattorie (la esattoria di Roma ha oltre 250 sportelli), e se considerano che solo l'esattore in persona o quanto meno il collettore ha la facoltà, ad esempio,

LEGISLATURA II — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 5 FEBBRAIO 1958

di firmare quietanze di pagamento, possono immaginare l'impegno che una tale disposizione richiede. Pertanto l'articolo 4 stabilisce che gli esattori sono autorizzati ad avvalersi anche di taluni impiegati per il rilascio delle quietanze. A garanzia degli interessi dei contribuenti, dispone inoltre che l'autorizzazione è soggetta al visto dell'Intendente di finanza. Per le esattorie minori, cioè quelle con carico fino a 50 milioni, si stabilisce inoltre che questi impiegati autorizzati al rilascio delle quietanze possano esercitare anche le funzioni di collettore. Anche in questo caso l'autorizzazione deve essere sottoposta al visto dell'Intendente di finanza.

L'articolo 5 riguarda alcune modificazioni della legislazione in atto circa la situazione delle esattorie che vengano ad essere vacanti per la morte del titolare.

Il periodo di obbligo, cioè il periodo in cui l'erede o il prescelto dagli eredi deve continuare obbligatoriamente la gestione in caso di decesso del titolare, è un istituto non tanto ispirato dagli interessi dei privati, ma piuttosto dall'interesse pubblico per evitare cioè che venga improvvisamente a mancare un servizio di indiscutibile importanza.

L'articolo 27 della legge 16 giugno 1939, n. 942, stabiliva che l'erede od il prescelto degli eredi, per ottenere la prosecuzione dell'appalto oltre il periodo di obbligo, doveva dimostrare di essere, al momento in cui presentava domanda, già in possesso dell'iscrizione all'Albo nazionale degli esattori ovvero in possesso dei requisiti prescritti per tale iscrizione.

Una disposizione di questo genere non poteva non dare luogo ad inconvenienti di un certo rilievo quando l'esattore moriva senza lasciare eredi che avessero i requisiti richiesti. D'altra parte, per eludere il rigore della legge, si verificava talora il caso che l'esattore nominasse eredi con testamento, persone estranee al nucleo familiare, ma in possesso dei requisiti dell'iscrizione all'Albo. Per una più opportuna tutela degli interessi pur legittimi degli esattori e per una maggiore regolarità dei servizi nonché per tranquillità degli stessi contribuenti, con l'articolo 5 si rende possibile all'erede o al prescelto degli eredi di ottenere la prosecuzione nell'appalto dell'esattore defunto, anche per il periodo successivo alla gestione di obbligo, nel caso in cui non sia, al momento del decesso dell'esattore, iscritto all'Albo nazionale di categoria, purché consegua la iscrizione, partecipando con esito positivo al primo esame di idoneità indetto dopo il decesso del dante causa.

L'articolo 6 provvede a un adeguamento monetario elevando a 25.000 il limite oltre il quale è ammesso il ricorso al Ministero contro le ordinanze dell'Intendente di finanza od i provvedimenti del prefetto, portanti irrogazione di pene pecuniarie agli agenti della riscossione, previsto in lire 500 dall'articolo 24 del regio decreto-legge 6 dicembre 1930, n. 1465.

Passiamo ora al terzo gruppo di disposizioni, le quali disciplinano l'aggio contrattuale nel quinquennio 1959-63 per le esattorie confermate o conferite per il decennio in corso con aggio superiore al 6,72 per cento.

Quando nel 1952 si provvede alla conferma delle esattorie per il decennio 1954-63 si stabilì che la misura massima dell'aggio — fissata al 6,72 per cento — potesse arrivare all'8,50 per cento, naturalmente per le sole esattorie il cui carico nel 1951 non avesse raggiunto le quaranta volte rispetto il 1943, e tale disposizione trovò giustificazione nella situazione fortemente deficitaria di talune esattorie allora causata dagli eventi bellici.

Ma tale situazione deficitaria può oggi essere originata anche da altre cause. E qui vorrei pregare di fare una considerazione agli onorevoli colleghi che spesso sono chiamati ad approvare proposte di legge di iniziativa governativa o parlamentare che stabiliscono esenzioni o riduzioni, di aliquote.

È evidente che tutte le volte che si introducono disposizioni di favore si viene a turbare tra l'altro l'economia dei contratti esattoriali che sono stipulati per un decennio. A queste ragioni occasionali si aggiungono ragioni di carattere organico e permanente che fanno sì che un numero notevole di esattorie non torni normalmente remunerativo e risulti disertato ai concorsi. Ora il problema delle esattorie in tali condizioni è tuttavia aperto.

Infatti, con la legge 13 giugno 1952, n. 693, ritenendosi che durante il quinquennio 1954-58 sarebbe stato raggiunto il necessario e sufficiente equilibrio, si stabilì all'articolo 4, che gli aggi determinati in sede di conferma per il nuovo decennio, in misura superiore al 6,72 per cento, fossero assoggettati a revisione in diminuzione, e ricondotti con effetto dal 1° gennaio 1959, al 6,72 per cento, dandosi facoltà ai titolari di rescindere il contratto qualora per effetto dell'operata riduzione, esso fosse divenuto oneroso. Ora, dai dati riportati nella relazione che accompagna il disegno di legge in esame si rileva che le esattorie con aggio superiore al 6,72 per cento sono tuttora 493, a cui sono da aggiungere quelle della Re-

LEGISLATURA II — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 5 FEBBRAIO 1958

gione siciliana che ammontano a 116, in complesso sono 609 esattorie su un totale di 3654.

Si tratta naturalmente di esattorie che sono situate in zone depresse economicamente, la maggior parte si trova, infatti, in Calabria (ben 117, di cui 32 in provincia di Catanzaro, 47 in provincia di Cosenza, 28 in quella di Reggio Calabria), in Sardegna (n. 66 di cui 31 in provincia di Cagliari, 16 in provincia di Sassari e 9 in provincia di Nuoro); nel Lazio (n. 64, di cui 32 in provincia di Roma, 16 in provincia di Viterbo, 16 in provincia di Rieti); inoltre, nelle provincie di Napoli (26), Salerno (34), Frosinone (32), Messina (30), Palermo (22), ecc.

Bisogna poi tenere presente che per le 493 esattorie del continente e della Sardegna, risulta che l'incremento del carico dell'anno 1951, rispetto a quello del 1943, è stato fino a 15 volte per 40 di esse, fino a 25 volte per 393 e fino a 40 per sole 60.

Da tutto ciò è lecito dedurre che non è da prevedere tanto vicino il raggiungimento dell'auspicato assestamento; bisognerà pensare forse a mettere le esattorie su basi meno frammentarie e più organiche delle attuali, nel senso, ad esempio, di obbligare i grandi istituti bancari che attualmente hanno in esercizio quasi tutte le esattorie più remunerative ad assumersi l'onere anche di quelle meno buone dal punto di vista economico, di modo che dall'ampiezza della gestione possa essere coperto anche il costo di queste. Comunque, ciò non riguarda il provvedimento; ma è una battuta a mo' di inciso che introduco quasi a sollievo di questa ampia relazione.

Il disegno di legge dunque, per assicurare il normale funzionamento delle esattorie ed evitare che a un certo momento l'esattore abbandoni un servizio così importante, dispone con l'articolo 7 che il ritorno all'aggio massimo normale venga rinviato alla fine del contratto decennale in corso, cioè al 1963, continuando quindi le esattorie a fruire anche per il quinquennio 1959-63 dell'aggio stabilito per il quinquennio 1954-58, purché non abbiano raggiunto nel 1956 un incremento del carico di almeno quaranta volte rispetto a quello del 1943.

In caso contrario, l'articolo 7, richiamando le disposizioni della legge del 1952, dispone l'entrata in funzione della procedura ivi stabilita. le determinazioni relative verranno adottate dal Ministero delle finanze, che decide sentiti il prefetto, il comune, l'intendente di finanza nonché la Commissione di cui agli articoli 5 e 6 del regio decreto legislativo 3 giugno 1946. n. 587.

Naturalmente resta salva la facoltà dell'esattore che non intenda accettare la riduzione dell'aggio di provvedere alla rescissione del contratto.

Infine, in situazione analoga si trova un gruppo di esattorie (56 nell'Italia continentale e 69 in Sicilia), per le quali i titolari, al momento della riconferma, non richiesero la riconferma, perché nemmeno il massimo dell'aggio, consentito in via eccezionale — l'8,50 per cento — era remunerativo. Queste esattorie, per non lasciar sospeso il servizio, si dovettero conferire d'ufficio per il solo quinquennio 1954-58, da parte delle prefetture o del Ministero, e ciò in virtù dell'articolo 5 della legge n. 693 che consente di stabilire un aggio al dieci per cento. Allo scadere del periodo suddetto, le esattorie in discorso, dovrebbero evidentemente essere riappaltate, come di regola, e si andrebbe allora incontro all'inconveniente di un ben difficile collocamento. Inoltre i titolari, si vedrebbero oberati del mancato ammortamento delle spese di impianto, per cui un quinquennio non potrebbe costituire un periodo sufficiente. Ed allora, con l'articolo 8 del disegno di legge, si stabilisce che i contratti relativi a queste esattorie vengano prorogati fino al termine del decennio in corso. L'articolo stesso prescrive che l'aggio accordato d'ufficio sia confermato o ridotto, conformemente a quanto previsto per le esattorie con aggio superiore al 6,72 per cento.

Queste sono in sostanza le disposizioni del disegno di legge in esame, sulle quali il parere del vostro relatore è del tutto favorevole. Aggiungo che il disegno di legge fu oggetto di un'approfondita elaborazione da parte dell'altro ramo del Parlamento e fu preceduto da una discussione generale, nella quale furono affacciate anche questioni di fondo che vorrei qui ricordare, per completezza di informazione e nel caso che gli onorevoli colleghi le volessero riprendere.

Una prima questione fu sollevata in ordine all'opportunità o meno di mantenere tuttora il sistema esattoriale, come è regolato nella nostra legislazione.

PRETI. Il relatore è maestro in questa materia !

CASTELLI, *Relatore*. Se non volete erudirvi, onorevoli colleghi, posso smettere senz'altro ! Ma devo dirvi che si tratta di questioni sollevate con notevole perizia nell'altro ramo del Parlamento, che possono costituire indubbiamente un lato interessante della relazione.

Si è sollevata, dunque, anzitutto, la questione se non fosse il caso di abbandonare o prepararsi ad abbandonare il nostro sistema esattoriale che ha dei vantaggi, ma che è macchinoso, per orientarci verso il sistema cosiddetto americano. Gli onorevoli senatori l'hanno chiamato americano, ma è usato anche in altre nazioni moderne, dove il pagamento delle imposte dirette avviene attraverso il versamento diretto in tesoreria. Si è rilevato peraltro al Senato che non esistono ancora nel nostro Paese quelle condizioni di scioltezza e di liquidità economica e soprattutto di moralità e di comprensione fiscale, che possono tranquillamente suggerire al legislatore di adottare provvedimenti di questo genere.

Si è poi fatta la questione dell'altezza delle indennità di mora e si è rilevato che la penalità del 6 per cento dovrebbe entrare in vigore almeno dopo un termine più lungo di quello previsto dalla legislatura attuale, cioè dopo 45 giorni; ma un emendamento in questo senso, ad un certo momento è stato ritirato.

Infine, si è fatta una questione che probabilmente affiorerà anche stamane e cioè quella relativa all'estensione della funzione esattoriale (in tema di imposte dirette) anche ad un istituto di diritto pubblico che è stato costituito e che finora ha funzionato con soddisfazione — salvo un periodo di gestione piuttosto burrascosa peraltro ora sanata — solo nel campo della gestione delle imposte di consumo: l'« Ingic ».

Bisogna notare, a tale proposito, che, nonostante che ciò rappresenta un'attività extra statutaria, l'« Ingic » ha conseguito in questi ultimi anni esperienze certamente positive nel campo dell'esazione delle imposte dirette. Soprattutto nel difficile anno 1948, quando in Sicilia ed altrove, per l'assoluta anti-economicità delle gestioni, si ebbero diversi casi di esattorie le cui gare d'appalto andarono deserte, fu proprio sollecitato questo istituto ad assumere per delega le esattorie che nessuno voleva. Tengono presente i colleghi che una esattoria — ed una delle più importanti in Sicilia — fu persino distrutta ad un dato momento per un moto popolare. Ora è evidente che nessun privato od istituto bancario avesse voglia di andare a riaprire una esattoria distrutta a furor di popolo. Non solo l'Istituto per la gestione delle imposte di consumo si assunse quest'onere, ma riuscì, attraverso una gestione condotta con sistemi del tutto idonei, a creare una rete di esattorie certamente non

paragonabile a quelle gestite precedentemente.

Ora, secondo una tesi già sostenuta al Senato, sembra giunto il momento per confermare sul piano legislativo un esperimento che è stato largamente positivo. Io dirò subito la mia opinione, almeno interlocutoria. È stata fatta al Senato un'osservazione di carattere puramente formale; e fu appunto così che il Governo ha espresso il suo parere contrario. È stato detto dal Sottosegretario intervenuto — l'onorevole Piola — che siccome nello statuto dell'« Ingic » non è prevista l'esazione delle imposte dirette, non si poteva attribuire tale compito a detto Istituto. Ma se effettivamente l'« Ingic » non fosse idoneo ad operazioni di questo genere, non sarebbe poi molto difficile modificarne lo statuto !

Secondo il vostro relatore, il problema è un altro: qui non è rilevante tanto un problema formale di statuto, quanto il problema di vedere se l'« Ingic », che è uno strumento a disposizione del Ministero delle finanze, per compiere nel mercato degli appalti delle imposte di consumo una funzione calmieratrice e che peraltro non è stato costituito per provvedere all'esazione delle imposte dirette debba estendere la sua funzione ad un settore che è assolutamente d'altro genere e che dovrebbe richiedere non solo un'attrezzatura diversa ma anche tutta un'impostazione di organizzazione, di preparazione del personale, ecc., del tutto difforme alle direttive finora adottate. Evidentemente, anche in questa materia, come in altre, non ci sono principi assoluti da seguire. È difficile dire se sia migliore un sistema od un altro. Il giudizio in un senso o nell'altro può uscire soltanto da una certa impostazione che il Governo intenda dare alla politica delle esazioni. In sostanza, vuole il Governo servirsi anche di questo istituto per funzioni che non sono quelle originarie, al fine di un previsto miglioramento dell'esazione delle imposte dirette? Questo è il punto. E, lo ripeto, la soluzione può essere adottata in un senso o nell'altro, secondo gli intendimenti che il Governo nell'esercizio della sua politica in questo settore si propone.

Ho finito, e chiedo venia se forse mi sono dilungato un po'. Ma mi è parso che un provvedimento di questo genere che, se non tocca grosse questioni, è sempre di una certa importanza, andasse esaminato con un certo approfondimento. Ringrazio pertanto il Presidente e i colleghi dell'attenzione e dell'interesse con cui mi hanno seguito.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

LEGISLATURA II — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 5 FEBBRAIO 1958

SCOCA. Ringrazio, per questa brillante esposizione, che ci ha dato modo di entrare nel merito delle varie disposizioni di questo provvedimento, il quale se non riguarda principi generali, è tuttavia un fondamento apprezzabile delle norme in vigore, tenuto conto di particolari esigenze. Non voglio entrare nel merito di queste disposizioni. Ritengo che siano tutte giustificate e tutte meritino la nostra approvazione. Piuttosto, vorrei dire una parola, naturalmente tenendo conto dell'illustrazione così ampia, fatta dal relatore, vorrei dire soltanto il mio pensiero, in ordine a qualche concetto di ordine generale. Il Relatore accennava alla discussione che ha avuto luogo al Senato, ha ricordato come alcuni senatori ne abbiano sollevato il problema di fondo e cioè le inadeguatezze o le mancanze nel sistema di riscossione.

Ritengo che sarebbe, viceversa, in questa materia, il caso di passare oltre o di abbandonare questo sistema, che mi pare invecchiato, della riscossione delle imposte così come avviene in Italia. Bisogna abbandonare questo sistema, poiché rappresenta forse, in definitiva, una delle più importanti e delicate funzioni dello Stato, che vengono delegate a privati i quali non sempre si mantengono preparati per assolvere questo delicato compito. Comunque, indubbiamente, è un metodo che viene a costare molto e diventa, alla fine, una tassa ben maggiore di quella che è stabilita dalla legge.

Ora il sistema del versamento in tesoreria non vuol dire che sia adeguato anche alla preparazione del nostro Paese. Noi abbiamo osato fare dei passi molto più delicati nella nostra legislazione. Ma qui non si tratta, mi pare, di andare incontro a situazioni pericolose. In definitiva, i contribuenti si possono dividere in due categorie: quelli che non pagano e quelli che vogliono essere diligenti e quindi pagano le imposte. Perché, quindi, negare ad essi la possibilità di pagare liberamente e direttamente al creditore, allo Stato, anziché attraverso le esattorie le quali si interpongono tra lo Stato creditore ed il contribuente debitore? Ammettiamo che rimanga un certo residuo di contribuenti che non adempiranno ai loro doveri e sarà allora, soltanto, nei confronti di questi debitori morosi per i quali si potrà svolgere questa procedura collettiva.

Quindi, mi pare che il problema, con un po' di buona volontà, possa venir superato. Vi è poi un altro argomento, al quale ha accennato l'onorevole relatore, quello dell'« Ingic », che è stato creato indubbiamente per dare ad un istituto pubblico, ad un ente

pubblico, la possibilità di accertare e riscuotere le imposte di consumo. Non vorrei che si dimenticasse la situazione dell'« Ingic » negli ultimi anni. Evidentemente, o si ha fiducia in questo istituto o non si ha questa fiducia. È un altro problema, che non ci riguarda per il momento. Ma consideriamo che sia un istituto ricostituito e tale che possa adempiere a quelle funzioni specifiche che gli sono state demandate dalla legge istitutiva. La legge gli affidava due compiti: la riscossione delle imposte comunali e quella, che è certamente una fase più delicata della stessa riscossione e cioè l'accertamento delle imposte. A me pare che affidare questo compito ad un istituto che potesse fare da calmiera nella competizione e nella fungaia di riscuotitori e di accertatori improvvisati, che non hanno preparazione, sia stata una cosa che non possa essere meritevole di censura. Ma, a questo punto, il relatore faceva un'osservazione: questo era un compito dell'« Ingic ». Viceversa, più della riscossione delle imposte dirette, v'era un incarico molto, permettete che lo dica, molto più delicato, era il compito di accertare l'imposta; questo compito era ben più delicato di quello di riscuotere l'imposta stessa. Ma quale è la posizione attuale? Non si è ancora deciso, in questo momento, in senso positivo od altrimenti o magari di rinviare l'intero esame ad altro momento. Però, personalmente, vorrei esprimere il mio parere che questo istituto specializzato, creato apposta per la riscossione delle imposte di consumo, possa allargare i suoi compiti, nella riscossione delle imposte dirette.

Innanzitutto dirò che questo istituto, in certe determinate occasioni, in molte occasioni importanti, ha avuto affidato un tale compito e, in verità, mi domando se l'« Ingic » aveva la facoltà di fare l'esattore delle imposte dirette. mi domando come sia potuto avvenire che un tale compito gli sia stato affidato anche se dalla legge attuale non gli è stato consentito. Si è commessa una irregolarità? Comunque, anche oggi, in Sicilia, in molti comuni, svolge l'incarico della riscossione delle imposte. Quindi, più che di una innovazione, si tratta di regolarizzare una posizione. In Sicilia la cosa è stata regolata perché una particolare norma di legge accorda questa facoltà all'Istituto. Ma anche qui ci troviamo di fronte a una situazione che si ripete in altri campi, e mi domando se siamo ancora in uno Stato unitario o in uno Stato che a poco a poco perde la sua unità. Non so comprendere come uno stesso istituto il quale ha una sola direzione, una sola organizzazione, possa com-

riere delle funzioni in Sicilia che viceversa non può compiere da noi, è una situazione a cui bisogna porre riparo. Se è incostituzionale la legge siciliana che gli dà questa possibilità, bisogna dichiarare questa incostituzionalità, e togliere quelle funzioni.

Vi è una situazione di fatto precostituita la quale sembrerebbe contraddire la obiezione che faceva il relatore, cioè che l'Istituto non sia preparato a queste gestioni. Ma se queste gestioni attua e compie così largamente in Sicilia, può compierle anche nel territorio continentale.

Non mi pare che la questione si possa impostare in questi termini, ci saranno altri modi. Le ragioni che sono state prospettate non possono, a quanto mi sembra, essere contrapposte.

Ma a prescindere da questi aspetti giuridici della questione, non assistiamo a un fenomeno che, dico la verità, assume sempre più larga applicazione: cioè affidiamo allo Stato o a enti pubblici determinate funzioni e qualche volta ci sono funzioni che non hanno niente di pubblico; se invece c'è una funzione pubblica, la quale richiede non l'opera di un privato ma l'opera di enti pubblici in generale, e proprio la funzione della riscossione delle imposte, che è funzione dello Stato. Può delegarla a chi è bene preparato, ma non dovrebbe affidarla a chi dimostra di possedere soltanto quei tali requisiti (licenza di scuola media, ecc.); ci vuole qualche cosa di più per essere certi che quelle funzioni siano adempite con regolarità, con scrupolosità. Bisogna ricercare enti pubblici che abbiano adeguata attrezzatura e preparazione. Vi è un ultimo aspetto, quello della economicità. È stato notato dal relatore che si tratta di un servizio che viene a costare molto, che pesa, che ci sono esattorie che rimangono vuote nonostante si dia il massimo della retribuzione e così via. L'inconveniente c'è e il relatore accennava al modo come poterlo eliminare, cioè affidare ai grandi istituti che hanno gestioni di grandi esattorie anche le piccole. Onorevole Castelli, pare a lei che una Cassa di risparmio, una sezione di credito di qualche istituto bancario, che ha la gestione d'una grande esattoria con un'organizzazione imponente, possa andare in un piccolo comune di mille abitanti? Evidentemente il compenso deve uscire fuori, e allora si tratterà di spostare, di rendere più onerose le condizioni di gestione delle grandi esattorie in modo che la spesa per la piccola esattoria sia coperta.

Viceversa, mi sembra più semplice un'altra strada da battere, specialmente nei piccoli

comuni in cui il servizio di riscossione delle imposte di consumo è affidato a un ente. a questo stesso ente potrebbe essere affidata la riscossione delle imposte dirette.

Per quanta diversità ci sia dal punto di vista scientifico e sotto l'aspetto amministrativo, sono tutti tributi che si pagano e quindi il divario non è così enorme. Se non erro, mi pare che questa sia una via diretta per arrivare al punto dove vogliamo: ridurre entro i minimi termini il costo della riscossione affidando, dove è possibile, la riscossione sia delle imposte di consumo che delle imposte dirette allo stesso ente.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

PRETI. Dopo l'ottima relazione dell'onorevole Castelli, penso che potremmo approvare senz'altro tutte le sue proposte. Su un punto mi sembra peraltro che non si sia pronunciato chiaramente e cioè su quello della estensione dei compiti dell'« Ingc ». Per parte mia su questo punto mi dichiaro contrario all'estensione.

GEREMIA. Ho ascoltato l'esposizione del Relatore, così chiara su questo importante problema della nostra finanza. Prendo la parola soltanto per soffermarmi sulla parte centrale del disegno di legge, che è quella relativa al perfezionamento di alcune norme concernenti l'Albo nazionale degli esattori e funzioni esattoriali. In ordine a questo tema, mi trovo del tutto d'accordo con le affermazioni dell'onorevole Scoca e cioè che sarebbe bene che questo servizio di esazione fosse rilevato senz'altro dallo Stato, senza alcun intermediario. È vero, peraltro, che per passare da un regime di privilegio feudale ad uno più moderno e democratico non si può che attraversare una rivoluzione, non si può arrivarci *d'emblée* e sappiamo che questa rivoluzione è un problema che non si risolve... Comunque, per passare ad un regime di riscossioni più democratico, sarà opportuno forse approvare quel sistema che ora è vigente in Italia, e cioè l'appalto a società private, le quali, peraltro, non è che adempiano a quest'obbligo con quella serenità, con quella obiettività che sarebbe necessaria. E per creare proprio una forma che fosse accettabile ad un certo momento, è stato costituito un certo ente, l'« Ingc ». Ebbe, questo ente, un infortunio, assai grave, ma che probabilmente è derivato da una deficienza di controllo e di vigilanza da parte degli enti dell'amministrazione dello Stato. Sono certo che possono capitare allo Stato anche in avvenire ed è probabile che qualche altro ente — e grossissimo ente — se fosse oggi

stesso controllato attraverso un'ispezione adeguata, sulla politica, economia e finanza, sul sistema della formazione dei suoi bilanci, ritengo che questo grossissimo ente, magari appena nato, potrebbe essere minato da ferite che ucciderebbero l'ente stesso e di fronte all'opinione pubblica credo che lo Stato democratico ne soffrirebbe assai.

Certe volte l'amministrazione dello Stato è così insufficiente da mandare in giro i suoi funzionari esclusivamente per dare loro una indennità e per distribuire degli incarichi retribuiti, soltanto per questo vengono mandati in giro degli ispettori e non per vigilare opportunamente sul retto funzionamento di un dato ente. Quindi, è una responsabilità del Ministro se l'« Ingic » andò incontro a quei guai (non del Ministero delle finanze ma del Ministero degli interni, in questo caso). Quindi, se è vero che questo ente andò incontro ad un certo pericolo senza bisogno, bisogna escludere che questo ente possa partecipare anche al servizio della riscossione diretta delle imposte dirette. Se così noi non facessimo, ritengo che effettivamente non raggiungeremo nemmeno minimamente quella forma che ho chiamato democratica di riscossione. È necessario, cioè, che creiamo un regime concorrenziale, ottenendo questa concorrenza dalla coesistenza, di ditte private e d'enti dello Stato o enti pubblici. La esistenza di queste due forme, sul piano concorrenziale, ritengo possa essere di utilità, non solo per applicare la riscossione delle imposte, ma anche per un controllo reciproco e per una condotta più morale e più seria nell'adempimento di questo servizio.

E pertanto, concludo, pregando gli onorevoli colleghi di tener presente la necessità di far sì che questo ente ottenga fin da ora l'esercizio della funzione che gli spetta e cioè quello di estendere la sua funzione ed il suo compito, attualmente limitati a quelli della riscossione dell'imposta di consumo, anche a quella della riscossione delle imposte dirette. Qui vorremmo fare un passo innanzi, proprio per moralizzare il settore del servizio della riscossione delle imposte e sarebbe bene che tale servizio passasse direttamente in mani dello Stato e con questo, intendiamoci, non faremmo delle economie. Non faremmo delle economie, poiché l'aggio che attualmente va alle ditte private od all'« Ingic », per la riscossione delle imposte è certo che sarebbe incorporato nell'imposta stessa e dovremmo pagarlo a spese dell'amministrazione, con funzionari che saranno a carico dello Stato e non dell'« Ingic ». Faccio soltanto una questione di democraticità del sistema.

BIGI. Ho ascoltato l'intervento del collega Geremia, che si è soffermato molto sul controllo del funzionamento e sul funzionamento dell'ente, perché il funzionamento sia corretto. Egli ha parlato pure sulla questione del controllo che si deve esercitare, per la moralizzazione dei diversi servizi e di enti e società incaricati della riscossione delle diverse imposte. L'argomento che voglio sollevare e che ritengo abbia un'importanza fondamentale, è il modo come questo ente e queste società compilano le cartelle di riscossione. Le cartelle delle riscossioni non vengono redatte in un modo analitico: in una voce se ne mette un gruppo indeterminato, che gli interessati ed i contribuenti non possono intendere affatto e che non sanno quindi come esercitarvi un controllo. E proprio in questo momento, nel quale trattiamo la questione delle imposte in materia di riscossione delle imposte, che ritengo in questa proposta di legge debba aggiungersi un emendamento, un articolo aggiuntivo, nel quale si stabilisca che le esattorie devono compilare le cartelle esattoriali sulle singole voci in riscossione. Poiché, per esempio, i contadini ricevono le cartelle e non riescono a distinguere quanto pagano per contribuire alla loro pensione e quanto per l'assistenza malattie, poiché questi tributi sono collegati in una unica voce. Sicché, se il contribuente vuole sapere che cosa paga e che cosa gli spetta per la pensione e per l'assistenza malattie o per un altro contributo, difficilmente vi riesce. Se vogliamo effettivamente un controllo ed un retto funzionamento di questo ente impegnato alla riscossione delle imposte, noi dobbiamo rendere chiaro il controllo effettivo, per la moralizzazione di tutto questo ente. Il controllo lo faranno gli stessi contribuenti, ma essi non possono farlo in quanto ricevono una cartella di imposta dalla quale non comprendono di che cosa si tratti e perché debbono pagare. Conseguentemente, la questione che io sollevo è quella di chiedere agli onorevoli colleghi di prendere in considerazione questo argomento, perché sia regolato da un articolo aggiuntivo.

RONZA. Il relatore, nel sottoporre al nostro esame questo provvedimento sulla riscossione delle imposte dirette, ha richiamato la nostra attenzione sul particolare che vi sono tre gruppi di problemi o quanto meno alcuni di carattere un po' contingente ed altri di carattere di fondo, che sono mescolati in questi provvedimenti di legge che dovremmo anzitutto criticare, per la sua forma. Non è possibile che siamo chiamati ad esaminare problemi così diversi in un'unica seduta, in un esame

che ad un certo momento svia la nostra discussione approfondita e ci fa molte volte ritardare altre questioni. È indubbio che gli articoli 1 e 2 (considerazioni sullo stralcio delle quote inesigibili) potevano essere oggetto di una singola proposta di legge. Essi si riferiscono infatti al periodo di una certa ricorrenza; in generale, dopo periodi tumultuosi della vita economica e soprattutto perché a lungo andare tutti questi residui si depositano e rendono difficili i rapporti fra contribuenti, esattorie e lo Stato. Non avremmo quindi difficoltà ad esaminare questi due articoli e ad approvarli. Ed è su questo punto che vorrei fare una prima proposta e dire che sia opportuno che la discussione nostra si rivolga allo stralcio di questo disegno di legge sugli articoli 1 e 2 per far cambiare rapporto a questo provvedimento, per lasciare ad un altro esame più approfondito le altre due parti del provvedimento stesso: norme per l'iscrizione all'albo, negli articoli 3 e 7, che richiedono già una certa discussione, perché investono diritti effettivi delle persone e degli enti che sono appaltatori, la questione della formazione degli albi e di regolarizzare determinate esattorie, di vedere presso gli eredi quali siano le opportunità migliori per dar immediato passaggio dal *de cuius* agli eredi e così di passare a vari provvedimenti di legge precedenti, che mostrano come affrontiamo la materia un po' troppo affrettatamente. Avrei voluto porre in evidenza un'altra necessità, se noi dovessimo oggi andare a rivedere tutta la materia degli articoli 3, 4, 5, 6 e 7, probabilmente non ci dovremmo limitare soltanto a questi articoli.

Ad ogni modo, anche su questo gruppo di questioni potremmo forse anche fare una discussione molto rapida e non andare a toccare dei problemi di fondo. Per contro, ci siamo trovati irretiti, attraverso gli ultimi articoli, quelli che riguardavano cioè gli aggi esattorii, ma soprattutto per la questione della riconferma, di fronte ad un grosso problema, e non per gli accenni fatti dagli altri colleghi in questioni di un riordinamento di tutta la materia, della riscossione delle imposte dirette tanto è vero che il relatore ci ha accennato che con questo provvedimento andremo a toccare in partenza quelle che saranno le norme del testo unico, che attendiamo anche in materia di imposte dirette, che avrà un capitolo che riguarderà tutta la materia. Egli ha peraltro introdotto nella discussione grossi problemi, il costo dell'esazione e l'organizzazione che possiamo ritenere la migliore in materia di riscossione di imposte dirette. È indubbio che il costo di riscossione è alto nel nostro Paese

ma vediamo che malgrado gli alti costi, ci troviamo di fronte ad esattorie nelle quali si ha il dubbio che gli utili siano molto alti e ci troviamo di fronte a numerose esattorie che non possono coprire il loro costo di esercizio malgrado questo aggio altissimo. Così tutto il nostro sistema esattoriale è vecchio di parecchi decenni e quando al Senato si è accennato ai diversi sistemi adottati in altri paesi (ad esempio nell'Inghilterra) abbiamo avuto dei casi che meriterebbero un nostro molto attento esame. Così, come interlocutoriamente ha detto il collega, si potrebbe anche introdurre un sistema misto, come in pratica avviene già in alcune esattorie.

È indubbiamente un tema molto ampio, molto vasto, al quale ho accennato molto brevemente per rilevare la necessità di un esame attento e per riferirmi anche al problema se sia conveniente rivedere il sistema della riscossione delle imposte dirette.

Mi permetto di insistere sulla mia primitiva proposta, per chiedere se sia possibile stralciare dal provvedimento in esame gli articoli 1 e 2, per un altro esame. Infine, bisognerebbe rinviare ad un più approfondito esame il problema dell'inserimento del nuovo sistema di riscossione e l'inserimento di un ente che già, come diceva l'onorevole Scoca, si interessa ed è stato introdotto e funge quale esattoria delle imposte dirette, oppure farne oggetto di un provvedimento di legge speciale in questa materia.

CHIARAMELLO. Sono favorevole al disegno di legge, così come è stato proposto e approvato dal Senato.

Ricordo di aver sentito all'Assemblea Costituente l'onorevole Einaudi dire che le vecchie esattorie hanno sempre risposto al loro compito e hanno creato una benemerita categoria che ha fatto il proprio dovere sia verso la Nazione che verso l'Erario. Le proposte avanzate sono state diverse, ma desidero ricordare che l'associazione degli esattori ha già accettato il progetto di legge che stiamo esaminando.

Circa la proposta di portare le banche ad assumere la gestione delle piccole esattorie, vorrei far notare che quando qualche volta ciò è avvenuto, si è finito per abbandonarle perché le spese di esercizio erano superiori al previsto. C'è poi un altro aspetto importante della questione: voi sapete meglio di me che il piccolo esattore concede agevolazioni al contribuente e spesso accetta anche dei pagamenti rateali. Specialmente nelle nostre campagne, in genere, il contadino effettua il versamento delle imposte senza soprattassa di ritardato pa-

LEGISLATURA II — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 5 FEBBRAIO 1958

gamento. è una concessione che quasi tutti i piccoli esattori fanno. Una banca, l'« Ingic », un altro grosso ente qualsiasi, non concederebbe una simile agevolazione a tutto danno dei piccoli contribuenti.

Bisogna riconoscere che gli esattori hanno dato un contributo notevole con la loro attività. Noi stiamo combattendo ogni giorno il celo medio, la piccola borghesia, siamo noi stessi che la distruggiamo con le nostre mani, salvo poi ad invocarla per sorreggere lo Stato.

L'« Ingic » è sorto col compito di sostituirsi a mano a mano che dei comuni si dimostravano incapaci di procedere alla riscossione delle imposte di consumo; e sapete benissimo che la questione è molto delicata e come forti pressioni vengano fatte nei confronti dei prefetti per ottenere il servizio di riscossione. Anzi, dovrò presentare una interrogazione contro un prefetto che ha obbligato a concedere senz'altro in appalto il servizio di riscossione delle imposte a una impresa ben vista dalla prefettura.

L'« Ingic » doveva intervenire quando in un comune c'era la necessità di intervenire nella riscossione delle imposte di consumo. Cosa ha fatto l'« Ingic »? Si è unito a tutto il gruppo degli appaltatori per ottenere la gestione delle imposte di consumo, e siamo arrivati a quel po' di roba che tutti sappiamo. Ma qui c'è anche la colpa del Governo, il quale doveva estendere le indagini non solo all'« Ingic » ma a tutto il gruppo degli appaltatori.

Io dico che l'« Ingic » deve continuare nel suo compito di istituto se volete farlo intervenire per la gestione di esattorie, per determinati motivi di necessità e di ordine pubblico, lo posso ammettere ma solo quando tali necessità siano riconosciute. Ad ogni modo, ho voluto spezzare una lancia a favore degli esattori italiani e sono d'avviso che il disegno di legge debba essere approvato senza emendamenti.

CASTELLI, *Relatore*. L'onorevole Chiaramello ha esposto dei fatti precisi, che conosciamo. Vorrei che precisasse quando e dove è avvenuta quella interferenza a favore dell'« Ingic ».

CHIARAMELLO. L'« Ingic » fa pressione contro i comuni attraverso le prefetture. Nelle prefetture, dal prefetto fino all'ultimo impiegato sono d'accordo: è una dura realtà. L'« Ingic » si è unito a tutti gli altri appaltatori per ottenere la concessione della gestione delle imposte di consumo. È risultato dal processo. Tutte queste cose sono note. Sono state pubblicate dai giornali.

SCIAUDONE. Debbo dichiarare che ho qualche perplessità sul problema dell'« Ingic ». Non sono affatto convinto che esso possa esercitare una funzione calmieratrice per la gestione delle esattorie.

Ci troviamo di fronte a una funzione di interesse pubblico, che però ha il suo rovescio costituito dal fatto commerciale e speculativo in se stesso. Mettere in concorrenza un ente che attinge alle casse dello Stato a basso tasso contro dei privati i quali, invece, mettono a base della loro attività dei capitali ad interesse alto, significa porre in condizioni disagiatissime gli esattori dinanzi a questo ente pubblico. D'altra parte vorrei ricordare a me stesso che l'« Ingic » sorse nel periodo fascista quasi con una condanna esplicita in se stesso, nel senso che si proponeva — almeno così si è detto e sostenuto — di dare possibilità di sistemazione ad alti papaveri... Le caratteristiche sono rimaste le stesse.

Mettendo l'« Ingic » in concorrenza con i privati si arriverebbe alla conclusione che l'« Ingic » si impadronirebbe delle esattorie più importanti mentre i privati dovrebbero accontentarsi delle minori.

Un'altra considerazione c'è da fare. Nei piccoli comuni l'esattore è anche il tesoriere. Il comune spesso si trova nella necessità di pagare gli stipendi dei dipendenti e fa ricorso all'esattore. Con l'intervento dell'« Ingic » non faremmo altro che aggravare le difficoltà dei comuni.

Ritengo che un provvedimento del genere debba affrontare il problema di fondo della riscossione delle imposte e non fermarsi a delle modifiche del sistema attuale. Sono nettamente contrario a che l'« Ingic » vada al di là del compito per cui è stato costituito — cioè — la riscossione delle imposte di consumo.

FALETRA. La discussione è stata abbastanza ampia. La relazione ha toccato i punti fondamentali di questo disegno di legge per cui non sono necessarie ulteriori delucidazioni. Vorrei prima di tutto avanzare le mie riserve su questa tecnica legislativa, che viene di volta in volta messa avanti e che consiste nel portare insieme provvedimenti di natura diversa. Non è la prima volta che il Ministro delle finanze fa di queste cose. Ciò pone in imbarazzo la Commissione, perché, di fronte ad un provvedimento che presenta alcuni aspetti specifici, fa passare provvedimenti che invece andrebbero discussi a parte. Per quel che riguarda lo stralcio dei due articoli, sono d'accordo. Per il resto, invece, si sollevano i problemi che da tutti sono stati ammessi come problemi non fondamentali. Ma credo invece che siano di

estrema importanza, poiché i problemi della riscossione delle imposte ed il modo della riscossione sono importantissimi, per la bontà di un sistema tributario. In concreto, vorrei proporre, associandomi alla proposta dell'onorevole Ronza, di discutere la prima parte degli articoli 1 e 2 ma di soprassedere all'altra parte. Anche i problemi che sono stati sollevati sull'« Ingie », credo che debbano esser rinviati ad altra seduta.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

CASTELLI, Relatore. La questione che è stata sollevata dall'onorevole Scoca, ha richiamato il sistema del versamento diretto. Ora vorrei ricordare anzitutto che esso è già in atto nella nostra legislazione. Infatti, l'imposta sulle società, introdotta nel 1954, attua tale sistema e, per l'esperienza di questi anni, possiamo dire in modo soddisfacente. Devo però anche notare che la legge sulla perequazione tributaria, nel primitivo progetto, stabiliva per i contribuenti di categoria C-2 cioè i dipendenti da terzi che rappresentano numericamente un gruppo notevole, il metodo del versamento diretto. Ma quando tale progetto venne al dibattito parlamentare, anche il punto in questione fu — al Senato — oggetto di lunghe discussioni. Fatti i calcoli, esaminati dati e opportunità e rilevata soprattutto la preoccupante tendenza alla insolvenza propria di molti contribuenti, si è stabilito che, per il momento, una disposizione di questo genere sarebbe stata alquanto azzardata se adottata su vasta scala. Non dimentichiamo peraltro che l'imposta sulle società riguarda un settore di contribuenti che normalmente ha possibilità contributive che non sono quelle del contribuente comune. D'altra parte, la funzione dell'esattore non è solo quella di aprire gli sportelli dell'esattoria e attendere che il contribuente passi; è soprattutto quella, anche se lo rende poco simpatico, di perseguire il contribuente, a volte attuando la procedura esecutiva, più spesso con lo spauracchio di tale procedura. Egli ha cioè il compito di tallonare il contribuente, che non sempre, in certe zone almeno, è un miracolo di sollecitudine.

Mi sembra pertanto evidente che nel nostro Paese, in un clima tuttora carente di un robusto sistema tributario, mentre siamo tuttora lungi, molto lungi, dal riscontrare, in sede di denuncia di redditi, una disposizione media a rendere dichiarazioni se non del tutto fedeli, almeno addomesticate in modo accettabile, sia alquanto azzardato ritenere che si possa passare senza preoccupazioni al versa-

mento diretto, rinunciando, senz'altro, allo spauracchio dell'esattore. Il problema è tutto qui. Le proposte che ho sentito avanzare dal mio collega e eminente maestro, onorevole Scoca, mi ricordano tempi lontani, di brillanti discussioni su principi sulla cui attuazione l'esperienza ha poi consigliato una certa cautela. Quanto poi alla proposta di consentire il versamento diretto ai contribuenti che lo vogliono, proposta che in sé sembra a prima vista ottima, va tenuto presente che su tale sistema si verrebbe a scardinare tutta l'economia delle gestioni esattoriali, poiché oggi il limite massimo dell'aggio normale è del 6,72 per cento in quanto il volume delle esazioni è quello in atto, mentre qualora diminuisse si verrebbe a sovvertire tutta la base economica degli aggi e questi dovrebbero rivedersi, facendo così in definitiva, non il vantaggio ma lo svantaggio della generalità dei contribuenti.

Dopodiché vediamo un po' l'altra questione che si è sollevata circa il problema dell'opportunità di introdurre o meno nel novero degli esattori anche l'« Ingie ».

Anche io pregherei gli onorevoli colleghi di prescindere, nella valutazione del problema, da quelle che sono state le vicende più o meno fortunate dell'Istituto in discorso. A mio avviso, non si può affermare assiomaticamente che l'« Ingie » potrebbe costituire sempre un utile elemento di calmierazione nel mercato degli aggi. Certo immettere l'« Ingie » in un settore che pure gli è completamente estraneo sul piano istituzionale potrebbe, nel caso di piccole gestioni che non richiedono l'impegno di tutte le sette o otto ore lavorative del funzionario addetto, costituire talora una economia nel senso che l'agente potrebbe in ipotesi occuparsi di imposte di consumo e di imposte dirette. Ma in realtà questo è un settore delicato, e non facile, al punto che non può essere maneggiato senz'altro da chi sia sempre occupato di altra materia. Nel settore delle imposte di consumo vige di solito, nei piccoli e medi accertamenti, il sistema della definizione bonaria e transattiva, senza eccessivo rigore di procedimento, mentre se c'è un settore dove il rigore del procedimento, dei termini e della scadenze è di regola proprio quello della esazione delle imposte dirette. Ecco perché mi permetterei di dubitare sulla bontà, di una estensione *sic et simpliciter* della competenza dell'« Ingie » in altro settore. Ci vorrebbe all'uopo una assunzione speciale di personale, l'adozione di una attrezzatura e di metodi diversi. In sostanza, la utilizzazione di certe disponibilità marginali del personale che potrebbe verificarsi sarebbe per altro assorbita

LEGISLATURA II — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 5 FEBBRAIO 1958

dei maggiori costi di altri impianti e di una nuova organizzazione.

D'altra parte, non a caso, in sede di relazione, ho posto una domanda al Governo e quindi all'onorevole Sottosegretario, perché torno a dire che il problema preliminare consiste nel sentire anzitutto come il potere esecutivo inquadra l'« Ingie » nella sua politica di esecuzione e come intende utilizzarlo.

E qui devo una precisazione all'onorevole Preti. Non è che io sul punto abbia voluto essere reticente; ho voluto lasciare preliminarmente la risposta al Governo, tanto in un senso quanto nell'altro, poiché dalla sua impostazione si può dedurre l'opportunità di risolvere affermativamente o negativamente il quesito. Quindi, vuole il Governo che l'« Ingie », il quale attualmente gestisce le imposte di consumo di circa duemila comuni su oltre settemila comuni in Italia, estenda ad altri settori la sua attività o vuole piuttosto che esso tenda a estendere la sua influenza nel settore suo proprio?

Quanto alla polemica di questi ultimi anni e agli atteggiamenti di severa censura da molti assunti nei confronti dell'« Ingie » notiamo certamente con piacere che le gestioni sono completamente moralizzate. Peraltro siamo proprio sicuri che ciò che non doveva fare l'« Ingie » non facessero pure gli altri gestori o, peggio, che non abbiano continuato a farlo?

Ritornando all'argomento in discorso, desidera il Governo, dato che l'« Ingie » si è dimostrato strumento saltuariamente efficace nel settore delle imposte di consumo, che esso continui a migliorare la sua organizzazione, oppure vuole che diverga dal suo compito statutario verso settori indubbiamente interessanti ma che non sono quelli per cui esso è stato costituito?

In senso piuttosto negativo mi pare di interpretare l'osservazione sollevata dal Governo nell'altro ramo del Parlamento, cioè che bisognerebbe anzitutto provvedere alla modifica dello statuto dell'« Ingie » modifica che peraltro non è un problema di riordinamento formale, ma di modifica di compiti sostanziali.

Quindi, concludendo, mi sembra si debba tenere presente che per fare della buona politica, bisogna sempre essere aperti alle soluzioni nuove, ma senza compromettere, per difetto di completa penderazione e con soluzioni affrettate, situazioni che possono certo avere dei difetti, ma hanno in complesso dato sempre buona prova.

Credo di avere così risposto a tutti gli interventi e di avere toccato il lato veramente

sostanziale della questione, tralasciando certi dettagli meno importanti. All'onorevole Bigi, infine, vorrei dire qualche cosa sulla esattezza, o meno, della compilazione delle cartelle esattoriali. Siamo perfettamente d'accordo! Io stesso, che sono un contribuente medio, molte volte non riesco a capire tutto e con soddisfacente chiarezza nelle cartelle esattoriali; talora ho anche riscontrato delle irregolarità.

Quindi, siamo perfettamente d'accordo sul rilievo che le cartelle debbano sempre essere compilate con tutta chiarezza, però non credo che sia necessario presentare un emendamento, in tale senso, in questa sede, poiché non ci sono regole nuove da porre, ma solo un richiamo alla esatta applicazione delle norme già vigenti in materia.

NATALI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Dopo l'esauriente relazione, dopo gli interventi e la puntualizzata replica dell'onorevole Castelli, ho pochissime cose da dire. Oserei dire niente, se non alcune dichiarazioni da fare, per esser stato chiamato in causa proprio dal relatore. Vorrei soltanto fare quest'osservazione in relazione alla richiesta fatta dall'onorevole Ronza e poi dall'onorevole Falletta, sulla possibilità di uno stralcio di alcune disposizioni. L'onorevole Castelli ha sottolineato che per il primo gruppo e per l'ultimo gruppo è urgente decidere e provvedere, in relazione alla scadenza dell'ultimo gruppo di termini ed in relazione alla scadenza per il primo gruppo, di rendere esigibili le quote mesigibili, che ormai si può dire che sommano quasi gli uffici a cui sono inoltrati i vari esposti. La parte centrale è la parte che mira ad introdurre delle garanzie, soprattutto in dipendenza di quelli che sono gli interessi dei contribuenti e per un certo verso anche per quelli che sono gli interessi eventuali dei comuni, in quanto, essendovi molte volte identità fra esattore e tesoreria, occorrono determinate anticipazioni. V'è quindi il requisito della capacità finanziaria, riferita alla possibilità di iscrizione all'albo degli esattori. Vorrei quindi chiedere all'onorevole Ronza di non insistere in questa sua richiesta, che verrà meglio trattata quando il Parlamento dovrà affrontare il problema, quando si prospetterà la possibilità o meno di una diversa regolamentazione della riscossione delle imposte dirette, ma credo che il problema non può esser certamente risolto allo scorcio della legislatura. Per il resto, concordo pienamente con le osservazioni che sono state fatte dal relatore. Devo fare soltanto una dichiarazione per quello che riguarda la discussione che qui è stata svolta sull'« Ingie ». Io con-

LEGISLATURA II — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 5 FEBBRAIO 1958

fermo quello che ebbe modo di dichiarare il collega Sottosegretario alle finanze, onorevole Piola, al Senato, che disse tutto il suo apprezzamento per la gestione dell'« Ingic » e devo altresì dire che così, come fu esplicitamente dichiarato in Senato, devo dire che l'« Ingic » ha una sua funzione da svolgere nel campo delle imposte di consumo, che è funzione particolarmente importante, particolarmente delicata e oserei dire, con un raggio di azione, che ancora la dovrà tenere impegnata per molto e molto tempo. L'onorevole Relatore sottolineava che l'« Ingic » ha attualmente circa duemila comuni. I comuni in Italia sono circa ottomila (7.400, secondo le ultime autonomie concesse). Indubbiamente, da queste cifre si rileva la vastità del campo che l'« Ingic » deve ancora seguire a coltivare. Ma in questo momento il Governo non è molto sicuro e perlomeno non ha la certezza che vi possa essere quella tale attrezzatura e quella tale moralità che possa portare l'« Ingic » a operare in questo settore. È un problema che noi non discutiamo, tanto che al Senato il Governo accettò un ordine del giorno presentato da senatori di diverse parti, che invitava il Governo a studiare il problema, la possibilità che, come nel settore di consumo, si è voluto dare vita ad uno strumento (l'« Ingic ») in funzione calmieratrice degli appaltatori privati, così il Governo non è alieno dallo studiare la possibilità che anche in questo settore si cerchi di eliminare gli inconvenienti uno ad ora sorti.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 1:

« Il Ministro delle finanze ha facoltà di disporre che le domande di rimborso a titolo di inesigibilità delle quote iscritte nei ruoli posti in riscossione negli anni 1954 e precedenti, siano liquidate a stralcio.

La liquidazione a stralcio è ammessa per le sole quote comprese nelle domande di rimborso tempestivamente presentate sino al 30 giugno 1956, per le quali la procedura a giudizio dell'Amministrazione sia esaurita e sulle quali l'Intendenza di finanza non abbia ancora emessa la decisione di primo grado.

Le richieste di liquidazione a stralcio, dirette al Ministero delle finanze, debbono essere presentate alla competente Intendenza di finanza entro il termine di novanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Segue l'articolo 2:

« La liquidazione a stralcio consiste nella determinazione della somma da rimborsare mediante la fissazione di una percentuale sul totale importo delle quote chieste a rimborso, tenendo conto degli atti, dei criteri inerenti al caso singolo e dell'esito delle domande di rimborso decise con la procedura normale nei confronti della stessa esattoria per la medesima categoria di quote negli anni precedenti, non oltre il quinquennio.

Alla liquidazione provvede l'Intendente di finanza, sentito il parere dell'Ufficio distrettuale e dell'Ispettorato compartimentale delle imposte dirette competenti.

I provvedimenti di liquidazione adottati dall'Intendente sono comunicati al Ministro delle finanze.

Contro i provvedimenti dell'Intendente di finanza, è ammesso ricorso, nel termine di novanta giorni dalla notifica del provvedimento al Ministro delle finanze».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 3:

« Il 2° ed il 3° comma dell'articolo 6 della legge 16 giugno 1939, n. 942, sono sostituiti dai seguenti:

« Gli aspiranti all'iscrizione all'Albo degli esattori devono possedere i requisiti richiesti dalla legge per la nomina ad esattore, essere muniti almeno della licenza di scuola media superiore, aver superato apposito esame di idoneità e dimostrare di avere i requisiti morali e la capacità finanziaria sufficiente a ben condurre la gestione delle esattorie delle imposte dirette.

Possono ottenere l'iscrizione all'Albo, con dispensa dall'esame e dal possesso del titolo di studio, coloro che, anteriormente all'entrata in vigore della legge 16 giugno 1939, n. 942, e per un periodo di almeno cinque anni abbiano esercitate le funzioni di esattore muniti della relativa patente.

Possono altresì ottenere l'iscrizione all'Albo gli istituti od enti soggetti al servizio di vigilanza sulle aziende di credito, che abbiano ottenuto l'assenso al conferimento di gestioni esattoriali.

L'erede od il prescelto tra gli eredi, quando continui la gestione nell'anno di vacanza dell'esattoria e nel successivo, ancorché non in possesso dei requisiti prescritti, deve essere iscritto all'Albo nazionale degli esattori per il periodo della gestione di obbligo, prevista

dall'articolo 93 del testo unico 17 ottobre 1922, n. 1401 ».

Il 5° comma dello stesso articolo 6, è modificato come segue:

« Le suddette iscrizioni sono soggette a tassa annuale di concessione governativa nella misura stabilita dalla tariffa allegata alla legge relativa, da riscuotersi in modo ordinario ».

Al medesimo articolo è aggiunto il seguente comma:

« Il compenso a favore dei componenti e del segretario delle Commissioni per gli esami di idoneità alle funzioni di esattore e di collettore delle imposte dirette è liquidato a norma degli articoli 4 e seguenti del decreto presidenziale 11 gennaio 1956, n. 5, nella misura prevista per i concorsi di gruppo B ».

L'articolo 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 7 gennaio 1947, n. 83, è sostituito dal seguente:

« Le società legalmente costituite allo scopo di assumere la gestione di esattorie comunali o ricevitorie provinciali delle imposte dirette o tesoreria degli enti locali, possono essere iscritte all'Albo nazionale degli esattori, purché siano amministrate da un organo collegiale ed almeno uno dei membri oltre al legale rappresentante, siano già iscritti all'Albo nazionale degli esattori a titolo personale o siano in possesso dei requisiti prescritti per l'iscrizione.

Ove si tratti di società a responsabilità limitata il requisito dell'iscrizione all'Albo è richiesto a titolo personale, per tutti gli amministratori.

L'inosservanza delle disposizioni concernenti l'obbligo della iscrizione all'Albo a titolo personale del rappresentante legale od anche di uno solo degli amministratori comporta la cancellazione della Società dall'Albo nazionale degli esattori ».

Vi sono due proposte una vuole la soppressione dell'articolo 3 e l'altra il rinvio della discussione dell'articolo.

RONZA. Mi pare che si possa accordare un breve rinvio della discussione.

CHIARAMELLO. Per quel che mi riguarda, quando sono contrario ad una soluzione, lo dico.

PRESIDENTE. Pongo senz'altro in votazione la proposta di rinvio pura e semplice, presentata dall'onorevole Faletra.

(Non è approvata).

Pongo allora in votazione la soppressione dell'articolo 3, proposta dall'onorevole Ronza.

(Non è approvata).

L'onorevole Angelino propone invece che il terzo comma dell'articolo 3 sia modificato come segue:

« Possono altresì ottenere l'iscrizione all'albo gli istituti o enti che abbiano ottenuto l'assenso al conferimento di gestioni esattoriali ».

NATALI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Un conto è ottenere l'assenso a gestire ed un conto è gestire veramente. Un conto è gestire una gestione ordinaria ed un conto è gestire una gestione straordinaria, cioè per delega. Bisogna specificare meglio.

SCOCA. Prima di votare, vorremmo sapere di che si tratta.

ANGELINO PAOLO. Ho presentato quell'emendamento, perché voglio sapere qualche cosa che mi interessa. Sappiamo tutti che cosa è capitato all'« Ingic », quando si è trattato della gestione delle imposte di consumo. Sappiamo che l'« Ingic » si era adeguato alla prassi di tutti gli appaltatori. Da qualche tempo, l'« Ingic » ha cambiato il suo dirigente massimo e da quando c'è il generale Norcen, ha cambiato aspetto, metodi e, diciamo, moralità. Ora, desidero sapere precisamente questo ritiene il Governo che questo istituto, che può aver sbagliato, e la colpa sarebbe del Governo che non ha saputo sorvegliarlo adeguatamente, sia risanato? Perché se il Governo ritiene che sia ancora infetto, che cosa ci sta a fare? Come può permettere che duemila gestioni di imposte consumo continuino ad essere gestite da un ente inquinato? Se il Governo non ha fiducia non ha altro da fare: procedere alla sua soppressione. Ma se questo istituto merita fiducia, come io penso, perché ritengo che esso sia stato moralizzato, perché non autorizzarlo ad esercitare una funzione calmeratrice nel campo della gestione delle esattorie? È in atto una presa di posizione contro tutti gli istituti statali che possono limitare l'iniziativa privata, oppure c'è qualche altra cosa sotto? Mi è parso che anche il Governo abbia espresso parere sfavorevole all'autorizzazione all'« Ingic » a gestire le esattorie. Noi vorremmo la ragione per cui il Governo è contrario ad un istituto statale.

Ci è stato detto che l'« Ingic » è stato creato per le gestioni dei servizi di riscossione delle imposte di consumo e che non è attrezzato per l'estensione alle gestioni delle esatto-

LEGISLATURA II — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 5 FEBBRAIO 1958

rie. Ma questa estensione già c'è, perché l'« Ingie » gestisce esattorie in Sicilia.

La ragione addotta non ci convince. Faccio quindi la proposta formale perché la questione dell'« Ingie » venga esaminata. Se c'è una ragione morale, la vogliamo conoscere. Se invece vogliamo lasciare via libera ai « pubblicani » privati, è un'altra questione e da questa discussione nascerà la nostra posizione. Questo, ritengo, è il senso della proposta dell'onorevole Ronza.

D'altra parte io mi chiedo: perché l'« Ingie » è entrato in quest'aula? Mentre è stato detto, e dal Relatore e dall'onorevole Rappresentante del Governo che l'articolo 3 non ha niente a che fare con detto istituto. Eppure l'« Ingie » è sempre presente e ci si dice che l'« Ingie » non è adatto a gestire l'appalto delle imposte dirette. Badate, onorevoli colleghi, che se c'è qualche possibilità di corruzione nella gestione degli appalti dei servizi di riscossione delle imposte di consumo (non mi riferisco all'« Ingie » perché la sua azione deve essere valutata dal magistrato) questa non esiste assolutamente nella gestione delle imposte dirette.

PRESIDENTE. Non voglio entrare nel merito, ma mi pare che l'onorevole Relatore abbia così condensato il suo pensiero: per conto mio è ovvio non essere urgente la questione di attribuire all'« Ingie » anche queste esazioni. Debbo rilevare che Ella agita in Commissione una questione collaterale alla legge in esame.

ANGELINO PAOLO. Ma, soprattutto, desidero sapere se il Governo considera questo ente sufficientemente moralizzato e in caso affermativo, perché si vuole escludere un ente di Stato dal compiere quei servizi che lo Stato dovrebbe espletare direttamente.

PRESIDENTE. Faccio ancora rilevare all'onorevole Angelino che il Governo non è tenuto a dargli una risposta in questa sede.

RAFFAELLI. Credo che l'emendamento Angelino all'articolo 3 chieda che nello stesso articolo vengano compresi fra gli istituti ed enti che possono assolvere il servizio esattoriale, anche enti di diritto pubblico che abbiano ottenuto l'assenso all'assunzione di gestioni esattoriali. Mi pare che la discussione assuma un valore di possibilità ad introdurre in questa gestione enti di carattere pubblico i quali per le loro finalità istitutive assicureranno un migliore svolgimento del servizio.

Implicitamente l'emendamento Angelino si spiega con la tendenza ad estendere questa possibilità all'Istituto nazionale gestione imposte consumo. Noi abbiamo a suo tempo cri-

ticato l'« Ingie » e siamo in condizioni di criticarlo ancora, come abbiamo criticato soprattutto il Ministero per l'indirizzo politico dato alle gestioni. Però non vorremmo che gli atti politici del Ministero fossero fatti in riferimento alla natura dell'ente, e a questo proposito citerò un semplice esempio: due settimane fa è stato emanato un decreto del Ministro delle finanze il quale affida la gestione di una nuova lotteria ad un ente del quale il meno che si sia detto è che ha tre miliardi e mezzo di passivo: parlo dell'« Enalotto » all'E.N.A.L. Non comprendo perciò l'ostracismo ad un ente che può aver avute le sue traversie ma che attualmente ha una vita del tutto normale.

Per questo noi siamo favorevoli all'emendamento Angelino.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento dell'onorevole Angelino dianzi letto.

(Non è approvato)

Pongo in votazione l'intero articolo 3.

(È approvato).

Do lettura degli articoli successivi con l'intesa che, non essendovi osservazioni o emendamenti, saranno posti successivamente in votazione.

ART. 4.

All'articolo 22 del testo unico sulla riscossione delle imposte dirette approvato con regio decreto 17 ottobre 1922, n. 1401, sono aggiunti i seguenti commi:

« Per i servizi di sportello l'esattore può avvalersi di personale espressamente autorizzato al rilascio ed alla sottoscrizione delle quietanze di pagamento.

Nelle esattorie con carico fino a cinquanta milioni il personale munito dell'autorizzazione di cui al comma precedente può, altresì, essere incaricato delle funzioni proprie del collettore con esclusione della rappresentanza verso gli enti.

L'autorizzazione rilasciata ai sensi del presente articolo non dà diritto all'iscrizione all'Albo nazionale dei collettori quando il titolare non sia in possesso dei requisiti prescritti per tale iscrizione.

Le autorizzazioni anzidette devono essere sottoposte al visto della competente Intendenza di finanza e copia di esse deve essere esposta nel locale dell'esattoria destinato al pubblico ».

(È approvato).

LEGISLATURA II — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 5 FEBBRAIO 1958

ART. 5.

È abrogato l'articolo 27 della legge 16 giugno 1939, n. 942.

Al penultimo comma dell'articolo 93 del testo unico delle leggi sulla riscossione delle imposte dirette approvato con regio decreto 17 ottobre 1922 n. 1401, dopo la parola « decennio » sono aggiunte le seguenti « purché l'erede o il prescelto dagli eredi sia iscritto all'Albo degli esattori, con il possesso dei requisiti prescritti, o consegua l'iscrizione nel primo esame di idoneità bandito successivamente al decesso del titolare ».

(È approvato).

ART. 6.

È elevato a lire 25.000 il limite di lire 500 previsto dall'articolo 24 del regio decreto legge 6 novembre 1930, n. 1465, per il ricorso al Ministro delle finanze contro l'ordinanza dell'Intendente di finanza o il provvedimento del Prefetto con i quali sono state applicate pene pecuniarie a carico degli esattori comunali e ricevitori provinciali delle imposte dirette per irregolarità riscontrate nelle rispettive gestioni.

(È approvato).

ART. 7.

Le esattorie confermate per il decennio 1954-63, con aggio superiore al 6,72 per cento, ai sensi dell'articolo 4, terzo comma, della legge 13 giugno 1952, n. 693, continueranno a fruire, per il quinquennio 1959-63, dell'aggio stabilito per il quinquennio 1954-58 nel decreto ministeriale di conferma, purché l'esattoria non abbia raggiunto nel 1956 un incremento di carichi di almeno quaranta volte rispetto a quelli del 1943.

Per le esattorie che abbiano superato tale limite, l'aggio, determinato ai sensi della norma legislativa di cui al precedente comma, potrà essere ridotto, in correlazione all'incremento del carico ed agli oneri di gestione, fino al 6,72 per cento.

Le determinazioni relative verranno adottate dal Ministero delle finanze, che decide sentiti il Prefetto, il Comune e l'Intendenza di finanza, nonché la Commissione di cui agli articoli 5 e 6 del regio decreto legislativo 2 giugno 1946 n. 587.

L'esattore che non intenda accettare la riduzione dell'aggio deve dichiararlo nel termine di trenta giorni dalla notifica del provvedimento. In tal caso il contratto si intende senz'altro rescisso con effetto dal 1° gennaio 1959.

(È approvato).

ART. 8.

I contratti delle esattorie conferite di ufficio ai sensi dell'articolo 5, terzo comma della legge 13 giugno 1952, n. 693, per il quinquennio 1954-58, sono prorogati fino al termine del decennio di appalto in corso.

L'aggio accordato col decreto ministeriale o prefettizio di conferimento è confermato o ridotto secondo le modalità previste nell'articolo precedente.

(È approvato).

ART. 9.

Il termine per l'esercizio dei privilegi fiscali di cui all'articolo 71 del testo unico sulla riscossione delle imposte dirette approvato con regio decreto 17 ottobre 1922, n. 1401, modificato dalla legge 20 marzo 1930, n. 159, è prorogato, per gli esattori del periodo 1943-1953, fino al 31 dicembre 1959.

(È approvato).

ART. 10

Sono esenti in modo assoluto dall'imposta di bollo gli atti e le copie relativi al procedimento esecutivo per la riscossione dei tributi dei contributi e delle entrate patrimoniali a favore di qualsiasi ente autorizzato per legge ad avvalersi degli esattori e dei ricevitori, quando siano applicabili le forme ed i privilegi stabiliti per la riscossione delle imposte dirette.

(È approvato).

Passiamo ora all'articolo aggiuntivo proposto dall'onorevole Bigi:

« Le esattorie debbono compilare le cartelle di pagamento in modo che risultino distinte analiticamente le varie voci di imposta, contributo o tassa per ciascun ente imponente ».

BIGI. Il Relatore ha risposto dicendo che esistono già le disposizioni normative che regolano la compilazione delle cartelle esattoriali. Se è vero, desidero sapere perché non vengono applicate queste disposizioni.

Il Sottosegretario ha dichiarato che se noi trasformiamo l'articolo aggiuntivo in un ordine del giorno, lo accetta. Noi non abbiamo nessuna difficoltà per trasformare l'emendamento aggiuntivo in ordine del giorno che impegna il Governo a dare disposizioni, però desidererei essere messo al corrente delle di-

sposizioni che attualmente regolano la materia.

RAFFAELLI. Io aggiungerei le parole impegna il Ministro delle finanze a predisporre un modello unico per tutte le esattorie.

CASTELLI, *Relatore*. Ho detto poc'anzi che le disposizioni di cui richiede conoscenza l'onorevole Bigi sono contenute non nella legge ma nei regolamenti e nelle disposizioni normative in atto che riguardano l'esecuzione della legge sulla riscossione delle imposte dirette. Se in qualche caso queste disposizioni non sono esattamente osservate, basta che il Ministero delle finanze le richiami con circolare. È peraltro materia di regolamento e non legislativa, e pertanto l'articolo proposto non può essere approvato in questa forma e in questa sede: lo trasformi, onorevole Bigi in ordine del giorno.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il seguente ordine del giorno presentato dall'onorevole Scoca:

« La Commissione Finanze e tesoro impegna il Governo a considerare l'opportunità di includere nell'Albo degli appaltatori anche quegli enti di diritto pubblico che abbiano gestito o gestiscano in delegazione servizio di esattoria comunale, provinciale o consorziale ».

(È approvato).

Pongo in votazione il seguente ordine del giorno presentato dall'onorevole Bigi:

« Le esattorie debbono compilare le cartelle di pagamento in modo che risultino distinte analiticamente le varie voci di imposta, contributo o tassa per ciascun ente impositore ».

(È approvato).

Il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge e della proposta di legge testé esaminati.

(Segue la votazione).

« Comunico il risultato della votazione segreta del disegno di legge:

« Disposizioni in materia di riscossione delle imposte dirette » (3356):

Presenti e votanti	30
Maggioranza	16
Voti favorevoli	20
Voti contrari	10

(La Commissione approva).

e della proposta di legge:

Senatori RODA ed altri: « Agevolazioni tributarie per la costruzione della ferrovia metropolitana nella città di Milano e Genova » (3214):

Presenti e votanti	30
Maggioranza	16
Voti favorevoli	29
Voti contrari	1

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Amendola Pietro, Andò, Angelino Paolo, Angioy, Assennato, Belotti, Berloff, Bigi, Bima, Carcaterra, Castelli, Cavallaro Nicola, Chiaramello, Facchin, Faletra, Ferreri Pietro, Geremia, Guariento, Longoni, Martinelli, Merizzi, Priore, Raffelli, Ronza, Roselli, Sciaudone, Scoca, Vicentini, Walter, Zuppante.

La seduta termina alle 12,30.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. FRANCESCO COSENTINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI